

Tre richieste di aggiornamento del D. Lgs. 152/06 in merito allo scarico di depuratori di acque reflue urbane

28 ottobre 2011

Proposte di aggiornamento del D. Lgs. 152/06 in merito allo scarico di depuratori di acque reflue urbane (in grassetto sono riportate le parti da aggiungere o modificare)

I PROPOSTA – DISTINZIONE TRA SCARICO SU FOSSO NON PERENNE E SCARICO SU SUOLO

art. 74 comma 1 (lettera da aggiungere alle definizioni)

reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico, a prescindere dal carattere di perennità delle portate.

art. 103

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

4. Non sono considerati scarichi su suolo gli scarichi che recapitano sul reticolo idrografico.

art 133 comma 1

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro. **Tali sanzioni si applicano anche se l'inosservanza riguarda scarichi di cui all'art. 124 comma 9.**

art 137 comma 5 e 6

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma **se questo risulta direttamente responsabile di tale superamento in quando dovuto a carenze gestionali dell'impianto di depurazione.**

I PROPOSTA – MOTIVAZIONI E COMMENTI

DALLA NORMATIVA DERIVA:

- non rispetto dei limiti di scarico su suolo → sanzione penale
- non rispetto dei limiti di scarico su fosso → sanzione amministrativa

DA DOVE NASCE IL PROBLEMA?

- l'ARPA e la Magistratura identificano lo scarico su fosso non perenne come scarico su suolo;
- nel D. Lgs. 152/06 non è esplicita la distinzione tra scarico su fosso e scarico su suolo e ciò causa un difetto di interpretazione;
- dal punto di vista della tutela ambientale lo scarico su fosso, benché non perenne, è diverso dallo scarico su suolo perché in questo secondo caso le sostanze contenute nel refluo depurato vanno ad interessare un unico punto del territorio, quindi con maggior concentrazione, mentre nel primo caso vengono allontanate attraverso il reticolo idrografico;
- per la mancanza di distinzione tra fosso e suolo ad ogni superamento dei limiti di scarico il gestore incorre in una denuncia penale anche se il depuratore scarica effettivamente in un fosso.

COSA IMPLICA?

- il gestore oltre a doversi difendere, con grande dispendio di tempo ed energie, deve realizzare interventi d'urgenza non ottimizzando l'uso dei fondi tariffari per gli investimenti e distogliendo risorse alla eliminazione degli scarichi di acque reflue non depurate che causano un danno ambientale sicuramente maggiore e per il quale sono paventate anche sanzioni europee;
- la magistratura impone il trasporto su gomma dei reflui con grandissimo aggravio dei costi per il gestore, il quale chiede l'inserimento di questi costi in tariffa, fino ad oggi ha avuto una risposta negativa ma tale questione è destinata a generare un contenzioso.

SOLUZIONE:

- distinguere nella normativa scarico su fosso non perenne da scarico su suolo.

COSA COMPORTA LA SOLUZIONE:

- il gestore avrà sanzioni solo amministrative, avrà quindi respiro per fare gli investimenti ottimizzando il sistema depurativo, i fondi tariffari potranno essere dedicati all'eliminazione degli scarichi non depurati presenti sul territorio che sicuramente sono fonte di un danno ambientale ben più grave.

II PROPOSTA – CONGRUENZA PARAMETRI ACQUE DI SCARICO CON PARAMETRI ACQUA POTABILE

Sarebbe opportuno adeguare la tabella 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e il punto 2.1 dello stesso allegato 5 al fine di renderli congruenti al D. Lgs. 31/01:

Parametro	tabella 4 - D. Lgs. 152/06	D. Lgs. 31/01
Boro	0,5 mg/l	1 mg/l
Rame	0,1 mg/l	1 mg/l
Selenio	0,002 mg/l	0,01 mg/l
Cloruri	200 mgCl/l	250 mg/l
Fluoruri	1 mgF/l	1,5 mg/l

Parametro	Punto 2.1 All 5 D.Lgs. 152/06	D. Lgs. 31/01
mercurio	Non rilevabile	1 microgr/l
cadmio	Non rilevabile	5 microgr/l
Idrocarburi policiclici	Non rilevabile	0,1 microgr/l
cianuri	Non rilevabile	50 microgr/l

II PROPOSTA – MOTIVAZIONI E COMMENTI

INCONGRUENZE NELLA NORMATIVA:

- i limiti per lo scarico di acque su suolo sono più restrittivi dei limiti imposti dal D. Lgs. 31/01 per la potabilità dell'acqua, ovvero l'acqua si può bere ma non si può scaricare. questo paradosso nasce probabilmente dal fatto che la legge riprende quanto previsto dalla normativa precedente e fa riferimento al limite di rilevabilità e probabilmente i metodi di rilevazione attuali sono più accurati.

III PROPOSTA –SCARICATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA

Aggiungere il seguente comma 2bis all’art. 101 del D. Lgs. 152/06:

2 bis. Non si applica allo scarico degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie il comma 2 del presente articolo. Le acque degli scaricatori di piena di nuova realizzazione devono rispettare il rapporto di diluizione dei reflui di almeno 5 volte la portata nera media in tempo secco. Le acque degli scaricatori di piena esistenti devono rispettare il rapporto di diluizione dei reflui di almeno 3 volte la portata nera media in tempo secco;

III PROPOSTA – MOTIVAZIONI E COMMENTI

NORMATIVA NAZIONALE:

- In D. Lgs. 152/06 non da indicazioni sui parametri dello scarico degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.
- L’unico richiamo è quello dell’articolo 103 comma 1 lettera b che permette lo scarico di tali scaricatori sul suolo senza dare prescrizioni sulla qualità dello scarico e non prevede il rispetto della tabella 4 dell’allegato 5 come per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali di cui alla lettera c dello stesso articolo.

NORMATIVA REGIONALE:

- Le norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio prevedono all’art. 25 *“Scolmatori di piena”* comma 1 che *le portate di supero sversate direttamente nei corpi idrici ricettori abbiano caratteristiche compatibili con quelle del ricettore e con gli usi, in atto o previsti, dello stesso. Comunque, la diluizione raggiunta deve esser determinata secondo il metodo di calcolo riportato di seguito. La taratura dello scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata nera media in tempo secco.*

APPLICAZIONE E PROBLEMI:

- Nel caso in cui nella rete afferente allo scaricatore di piena recapitino scarichi industriali, accertati o presunti, viene richiesto dalla Provincia, in fase autorizzativa, il rispetto della Tabella 3 per scarichi in corpo idrico.
- Dal punto di vista tecnico non è controllabile la qualità dello scarico dello scolmatore, che non subisce alcun trattamento, e che si attiva solo in caso di emergenza. È per questo motivo che il piano di tutela regionale fa riferimento al rapporto di diluizione del refluo scolmato, unica caratteristica controllabile attraverso la progettazione del manufatto di sfioro.